COMUNE DI CILAVEGNA
Provincia di Pavia

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 17/2020

Oggetto: Certificazione ex art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 dell'ipotesi di C.C.D.I. 2020 sottoscritta in data 12/11/2020 per il personale non dirigente.

Il rag. Enrico Paglione Revisore dei Conti, nominato con deliberazione del C.C. n. 54 del 14.12.2017 per il periodo dal 01.01.2018 al 31.01.2020, Revisore dei Conti del Comune di Cilavegna.

Vista la comunicazione trasmessa a questo Revisore in data 14 e 16 novembre 2020 a mezzo posta elettronica, con la quale viene richiesto il rilascio della certificazione dell'Organo di Revisione prevista dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, in merito all'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2020 per il personale non dirigente, sottoscritto in data 13/11/2020.

IL REVISORE DEI CONTI

Ha proceduto all'esame della seguente documentazione, trasmessa in allegato alle seguenti e-mail, del 14 e 16 novembre 2020:

- Determinazione nr. 138 del 23/07/2020 di costituzione fondo risorse decentrate anno 2020;
- Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria, relative alla suddetta ipotesi di CCDI, redatte in data 13/11/2020 ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexties, del d.lgs. n. 165/2001, secondo lo schema contenuto in allegato alla Circolare MEF-RGS n. 25/2012 del 29/07/2012;
- Pre-intesa dell'Ipotesi di CCDI 2020 per il personale non dirigente, sottoscritta in data 12/11/2020;
- Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta comunale per l'approvazione definitiva ad Oggetto: "Autorizzazione al Presidente di delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del fondo di contrattazione 2020".

Vista:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 30.07.2019 con la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 28.05.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 04.06.2020, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2020/2022, art. 169 del D.lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio comunale nr. 16 del 2 luglio 2020 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2019 e documenti allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 191 del 26 luglio 2018 con la quale è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 23 luglio 2020 con la quale vengono dati gli indirizzi al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica relativamente al fondo di contrattazione 2020;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 187 del 15 ottobre 2020 ad oggetto: "modifica deliberazione n. 132 del 27.07.2020, avente ad oggetto: Indirizzi al Presidente di delegazione trattante di parte pubblica relativamente al fondo di contrattazione 2020;

VISTI i seguenti articoli del d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

- ✓ art. 40, comma 3-bis, ove prevede, come vincolo alla contrattazione integrativa, quello di non poter sottoscrivere contratti integrativi in contrasto con i vincoli nazionali (anche eventualmente di natura economico-finanziaria) o con i vincoli del bilancio dell'ente di riferimento;
- ✓ l'art. 40, comma 3-quinquies, ove prevede che *"(...) gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato*

all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. (...)";

- ✓ art. 40, comma 3-sexies, ove dispone: *"A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.";*
- ✓ l'art. 40-bis ove, al comma 1, dispone: *"1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.";*
- ✓ l'art. 48, comma 4, ove prevede l'indicazione dei mezzi di copertura finanziaria per l'autorizzazione di spesa al rinnovo dei contratti collettivi (compresi quelli decentrati integrativi).

VISTO il d.lgs. 25/05/2017, n. 75 (pubblicato in G.U. n° 130 del 07/06/2017 - in vigore dal 22/06/2017) recante modifiche al d.lgs. n. 165/2001, ove all'art. 23, comma 2, dispone: *"(...) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...)";*

RICHIAMATO l'art. 8, comma 6, del CCNL 21/05/2018 per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali, ove dispone: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'Organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.";*

DATO ATTO che, in base alle sopra richiamata disposizioni normative e contrattuali:

- il parere dell'Organo di revisione attiene, quindi, alla verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, dell'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori, nonché alla certificazione della Relazione tecnico-finanziaria e illustrativa predisposta;
- detti controlli e conseguente certificazione vanno effettuati prima dell'autorizzazione, da parte della Giunta Comunale, alla sottoscrizione definitiva del CCDI.

VERIFICATO che:

- l'ipotesi di CCDI in esame, sottoscritta in data 12/11/2020, è finalizzata a disciplinare l'applicazione di istituti giuridico-economici derivanti dal C.C.N.L. del 21/05/2018 per il personale del Comparto Funzioni Locali;

— detto CCDI non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio comunale, atteso che lo stesso opera, sotto il profilo finanziario, nell'ambito delle disponibilità del relativo Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020, costituito ai sensi dell'art. 67 del citato CCNL con Determinazione della Responsabile del Servizio n. 138 del 23/07/2020, sulla quale l'Organo di Revisione rilascia la propria certificazione con il presente verbale nr. 17/2020.

Tutto ciò premesso, considerato e valutato, l'Organo di Revisione, per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Circolare MEF-RGS n. 25/2012, con riferimento all'ipotesi di CCDI sottoscritta in data 12/11/2020 sopra richiamata, sulla base della documentazione trasmessa dal Comune,

DÀ ATTO

- ✓ preliminarmente, che l'ipotesi di CCDI in esame, sottoscritta in data 12/11/2020, è finalizzata a disciplinare l'applicazione di istituti giuridico-economici derivanti dal C.C.N.L. del 21/05/2018 per il personale del Comparto Funzioni Locali;
- ✓ che detto CCDI non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio comunale, atteso che lo stesso opera, sotto il profilo finanziario, nell'ambito delle disponibilità del relativo Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020, costituito ai sensi dell'art. 67 del citato CCNL con Determinazione n. 138 del 23/07/2020, sulla quale il Revisore ha rilasciato la propria certificazione con il presente verbale n. 17/2020;
- ✓ che la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria relativa alla suddetta ipotesi di CCDI, redatte in data 13/11/2020 ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexties, del d.lgs. n. 165/2001, risulta conforme allo schema ed ai contenuti previsti dalla Circolare MEF-RGS n. 25/2012 del 19/07/2012;
- ✓ che viene rispettato il limite disposto dal d.lgs. 25/05/2017, n. 75 (pubblicato in G.U. n° 130 del 07/06/2017 - in vigore dal 22/06/2017), ove all'art. 23, comma 2, abroga l'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del d.lgs. n. 165/2001:

a) che l'esito del controllo esperito sulla Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sopra richiamate non ha evidenziato profili di incompatibilità, sotto il profilo economico-finanziario e normativo;
b) che, conseguentemente, l'ipotesi di CCDI 2020 sottoscritta in data 12/11/2020 per il personale del Comparto Enti Locali, è compatibile con i vincoli derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti, in rapporto alle disponibilità allocate ai pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione 2020-2022 – esercizio 2020 – come dettagliatamente elencati nella Relazione tecnico-finanziaria.

Il presente verbale, debitamente sottoscritto, viene trasmesso per far parte integrale degli atti dell'Ente, alla Responsabile del Settore Gestione delle Risorse Umane rag. Carmen Bollati, dando mandato al Responsabile del Servizio Finanziario dr. Marco Bagnoli di inserirlo nella raccolta dei Verbali del Revisore e di trasmetterne copia, per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza:

- al Sindaco.
- al Segretario Generale.

Dalla Sede 16 novembre 2020

Revisore Unico dei Conti
Enrico rag. Paglione

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del d.lgs. 82/2005 da parte del Revisore dei Conti.